



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato  
la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello proposto dalla R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.a.,  
con sede in Roma, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Bonomo e Luigi  
Medugno ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Roma, via  
Panama n. 12;

contro

il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro p.t., rappresentato  
e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è  
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e nei confronti

di RAI Radiotelevisione Italiana in persona del suo Presidente p.t.  
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Stefano Grassi, Paolo Golini e prof.  
Filippo Satta con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in  
Roma, via Pierluigi da Palestina n. 47;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sez.  
II, 11 novembre 1998, n. 534;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

*N.1612/04*

*Reg.Dec.*

*N. 11218 Reg.Ric.*

*ANNO 1998*

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 9 gennaio 2004 il Consigliere Lanfranco Balucani e udito altresì, l'avv. Medugno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

### **FATTO**

Con ricorso giurisdizionale proposto dinanzi al TAR Toscana la RTI – Reti Televisive Italiane S.p.a., in qualità di titolare della emittente radiotelevisiva “Italia 1”, impugnava il provvedimento in data 26.1.1995 con il quale il Direttore del Circolo Costruzioni T.T. di Firenze ordinava la interruzione delle emissioni effettuate dall’impianto operativo sul canale 34 UHF, ubicato in località Sestino (Arezzo), in quanto non autorizzato ai sensi della L. 6 agosto 1990, n. 223.

Premesso che in sede di censimento degli impianti ai fini della autorizzazione alla prosecuzione dell’esercizio ex art. 32 L. n. 223, era stata erroneamente comunicata l’occupazione del canale 39 (inizialmente esercito) anziché del 34 (sul quale RTI era stata costretta a ripiegare dopo l’attivazione da parte della RAI di un impianto sul canale 39), la ricorrente deduceva i seguenti motivi di censura:

- eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nell’assunto che l’indicazione del canale 39 anziché del canale 34 doveva imputarsi a mero errore materiale;

- violazione dell’art. 18 L. n. 223/1990 in quanto, se l’Amministrazione avesse voluto tener conto del canale di trasmissione

indicato per errore nella scheda di censimento, avrebbe dovuto ordinare il ripristino del canale 39;

- inosservanza dell'art. 6 L. 27 ottobre 1993, n. 422 perché il ripristino del canale 39 determinerebbe l'insorgenza di un problema di compatibilizzazione, che potrebbe trovare soluzione con l'utilizzazione del canale 34, così come attualmente utilizzato.

Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha respinto il ricorso, avendo ritenuto infondati tutti i motivi di censura dedotti.

Avverso la anzidetta pronuncia R.T.I. ha interposto appello reiterando i motivi di gravame prospettati in primo grado.

Il Ministero delle comunicazioni, costituitosi in giudizio ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame dedotti, ribadendo la legittimità dell'ordine di disattivazione.

Si è costituita nel giudizio di appello anche RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. la quale ha precisato di non avere interesse alla reiezione del ricorso di RTI bensì ad evitare che l'esito del giudizio possa comportare conseguenze negative sul suo utilizzo del canale 39.

### **DIRITTO**

L'appello proposto da RTI è fondato con riferimento al primo motivo di gravame.

Al fine di escludere che l'indicazione del canale 39 fosse dovuta ad un errore materiale di trascrizione (come sostenuto con detto motivo), il giudice di prime cure ha ritenuto non veritiera l'affermazione di parte ricorrente sulla effettiva irradiazione del canale 34 sin dall'inizio del 1990, in quanto in contrasto con i risultati del controllo effettuato dal Circolo

Costruzioni T.T. di Firenze sulla base della Circolare prot. DCSR/4/2136 del 21.3.1992. E ciò perché ad esito del controllo l'impianto di Sestino (AR) operante sul canale 34 <<fu dato con esito "C" (inesistente)>>.

Ma siffatta prospettazione non può essere condivisa.

Come ha puntualmente rilevato la difesa dell'appellante, le operazioni di verificazioni concernenti l'effettivo esercizio in tutto il territorio nazionale degli impianti censiti ex art. 32 L. n. 223/1990 furono eseguiti con apparecchiature sintonizzate sui canali dichiarati in sede di censimento, e quindi con la sintonizzazione sul canale 39 (indicato per errore nella scheda) e non sul canale 34 (effettivamente utilizzato). La mancanza di rilevazioni e la conseguente impossibilità di verifica non possono pertanto giustificare la affermazione di inesistenza dell'impianto sul canale 34.

La ricostruzione delle modalità della verifica, come operata dalla difesa di RTI, non viene messa in discussione dalla Avvocatura erariale la quale anzi dà atto che l'Ufficio <<non aveva motivo di controllare il canale 34>> in quanto non dichiarato.

Se dunque le considerazioni addotte dal Circolo Costruzioni per dimostrare la non operatività della emittente di R.T.I. sul canale 34 si rilevano inconferenti, per altro verso si deve osservare che la prospettazione offerta dalla ricorrente appare del tutto plausibile oltre che fornita di adeguati elementi di prova: e ciò nel senso che dagli atti di causa ben si comprende come R.T.I. sia potuta incorrere nell'errore di indicare (in sede di censimento) anziché il canale 34, il canale 39.

Quest'ultimo era infatti il canale sul quale in origine trasmetteva la

emittente TELEADRIATICA (facente parte del circuito nazionale ITALIA UNO), come si evince dalla comunicazione effettuata dalla stessa emittente in occasione del primo censimento ex art. 4, L. 4 febbraio 1985, n. 10 (cfr. doc. n. 1).

È dunque verosimile che nel successivo censimento, effettuato ai sensi dell'art. 32 L. 6 agosto 1990, n. 223, la emittente TELEADRIATICA – che nel frattempo si era spostata sul canale 34 per fare posto alla RAI (inseritasi sul canale 39) – abbia comunicato di trasmettere sul canale 39 anziché sul 34, indotta in errore dai dati contenuti nella scheda compilata per il precedente censimento.

Ove poi si consideri che l'erronea comunicazione era stata segnalata da RTI (titolare della emittente) con nota indirizzata al Circolo Costruzioni il 26.11.1993 – in cui si spiegava l'accaduto con un <<evidente errore di ricopiatura>> - si può agevolmente concludere che il provvedimento di disattivazione dell'impianto operante sul canale 34, così come è stato motivato, non risulta sorretto da una valida giustificazione.

Per quanto precede l'appello in esame deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere annullato l'ordine di interruzione delle emissioni impugnato in primo grado, con assorbimento di ogni altro motivo di gravame dedotto in questa sede.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio tra le parti in causa.

#### **P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicati nei sensi e per gli effetti di cui in

motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2004 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Mario Egidio SCHINAIA	Presidente
Sergio SANTORO	Consigliere
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Lanfranco BALUCANI	Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS	Consigliere

**Presidente**

**Consigliere**

**Segretario**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....  
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)  
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO  
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa  
al Ministero.....  
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria